SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 28**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990, n. 447.

Regolamento per il recepimento dell'accordo del 19 maggio 1988 per la disciplina del trattamento del personale dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale relativo al triennio 1988-90.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'accordo intervenuto il 19 maggio 1988 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed i rappresentanti dell'organizzazione sindacale del personale dirigente ASDA-CIDA, per la disciplina del trattamento del personale dirigente della predetta Azienda, valevole per il triennio 1988-90;

Considerata la necessità di sopprimere i commi 2 e 3 dell'art. 3 in quanto contenenti norme in contrasto con l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e l'ultimo comma dell'art. 17 in quanto appare pleonastico, nonché di modificare l'art. 21 in armonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contratto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.

2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, sulla base delle decisioni e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.

3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.

Art. 2.

Efficacia e validità del contratto

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validità su tutto il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.

2. I trattamenti economici e normativi stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni altro trattamento comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione per le anzianità pregresse già individualmente riconosciute dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1° gennaio 1988, salvo la quota parte conglobata nello stipendio ai sensi dell'art. 12.

Art. 3.

Decorrenza e durata

1. Il presente regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 1988 e durata fino al 31 dicembre 1990.

Art. 4.

Diritti di informazione

1. Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'ASDA-CIDA firmatari dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle reciproche relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore, esprimono la comune volontà di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali sotto l'aspetto economico-produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e

nello spazio in condizioni di economicità e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.

2. Di conseguenza, nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni possibile contributo per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi istituzionali, strumentali e di supporto, l'Azienda assicura, con cadenza annuale, una tempestiva ed aggiornata informazione all'organizzazione sindacale dei dirigenti in particolare sui provvedimenti che riguardano:

a) la programmazione aziendale e i relativi piani di investimento;

b) l'organizzazione della struttura aziendale e la sua articolazione sia centrale che periferica;

c) le funzioni del personale dirigente in rapporto alle modificazioni strutturali e organizzative.

3. A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale ad appositi incontri per un'analisi della situazione.

Art. 5.

Aggiornamento professionale

1. In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attività presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.

2. L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'aggiornamento professionale del personale dirigente al fine di favorirne lo sviluppo professionale nel senso indicato.

3. In questo contesto l'Azienda predisporrà, di intesa con l'organizzazionesindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attività dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati anche in sede estera, per un periodo non inferiore a quindici giorni nel triennio per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presenterà al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attività di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.

Art. 6.

Livelli funzionali e retributivi

1. Il personale dirigente è articolato su due livelli funzionali cui corrispondono tre livelli di stipendio secondo il seguente schema:

dirigente	dirigente fino a 3 anni di anzianità
	dirigente oltre i 3 anni di anzianità
direttore centrale e direttore DAV	direttore

Art. 7.

Prestazioni di lavoro e loro durata

1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attività e/o unità organizzative alle quali i dirigenti sono preposti.

2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì, è fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita.

3. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennità prevista dall'art. 18.

Art. 8.

Giorni festivi

1. Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche;

b) le seguenti festività:

25 aprile (anniversario della Liberazione);

1° maggio (festa del lavoro);

1° gennaio (capodanno);

6 gennaio;

lunedì di Pasqua;

15 agosto (Assunzione);

1° novembre (Ognissanti);

8 dicembre (Immacolata Concezione);

25 dicembre (S. Natale);

26 dicembre (S. Stefano);

29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente ai soggetti previsti dalla legge;

c) il giorno riconosciuto come festività nel settore dell'assistenza al volo per il restante personale dell'Azienda.

2. Per il trattamento delle prestazioni rese nelle giornate dichiarate festive si applicano le seguenti disposizioni:

a) prestazioni rese nella giornata di domenica: ferma restando la fruizione di una giornata di recupero a compensazione del riposo settimanale non fruito, le prestazioni si intendono retribuite attraverso l'indennità di cui all'art. 18;

b) in caso di prestazioni negli altri giorni dichiarati festivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 o di festività coincidente con la domenica sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un compenso sostitutivo della festività non goduta pari ad 1/26 della

retribuzione base mensile (stipendio tabellare più indennità integrativa speciale); ove la prestazione di lavoro intervenga in una festività coincidente con la domenica, il compenso sostitutivo sarà pari a 2/26.

Art. 9.

Ferie

1. A partire dal 1° gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianità di servizio complessivamente considerata:

giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14° anno di servizio;

giorni 32 lavorativi oltre il 14° anno di servizio.

2. La competenza a concedere le ferie è attribuita al direttore generale per i direttori centrali e dei DAV, ai direttori centrali e ai direttori dei DAV per i dirigenti preposti alle unità organiche dei servizi e dei dipartimenti.

3. La malattia superiore a 5 giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse.

4. In caso di rientro anticipato o di richiamo dalle ferie per esigenze aziendali, oltre alle spese di viaggio, le spese sostenute e documentate dal dirigente per vitto ed alloggio nei limiti giornalieri fissati dal trattamento di trasferta, sono a carico dell'Azienda.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

7. Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora per comprovate esigenze di servizio queste ultime non risultino in tutto o in parte fruite entro l'anno di competenza, le ferie residue dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 10.

Congedi, aspettativa e permessi retribuiti

1. Al personale dirigente possono essere concessi permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.

2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni consecutivi retribuiti, non computabili come ferie.

3. Il personale dirigente ha altresì diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare, in occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza.

4. La competenza a concedere congedi, aspettative, il congedo per matrimonio e i permessi retribuiti è attribuita al direttore generale.

Art. 11.

Elementi della retribuzione lorda globale

1. Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione lorda globale del personale dirigente sono i seguenti:

a) stipendio tabellare mensile, costituito dagli importi riferiti a ciascuna qualifica dirigenziale riportati nella tabella di cui all'art. 12;

b) indennità integrativa speciale di cui all'art. 14;

c) aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 15;

d) indennità professionale di cui all'art. 17;

e) indennità di esercizio di cui all'art. 18;

f) incentivo annuale di rendimento di cui all'art. 19.

2. La retribuzione mensile base, a ogni effetto contrattuale, è costituita dallo stipendio tabellare e dall'indennità di adeguamento al costo della vita.

3. La retribuzione globale è costituita dalla retribuzione base più tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo che sono corrisposti con cadenza mensile o annuale.

Art. 12.

Stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari mensili fissati dalla allegata tabella *A* per le qualifiche dirigenziali conglobano le seguenti voci retributive:

a) importo mensile relativo all'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita corrisposta nella forma della indennità integrativa speciale con riferimento alle variazioni intervenute fino al 31 gennaio 1977 nella misura unica di L. 90.152; di conseguenza la corrispondente indennità spettante al personale dirigente è ridotta dello stesso importo a partire dal 1° gennaio 1988;

b) quota parte degli scatti di anzianità attribuiti alla data del 1° gennaio 1988 con riferimento alle anzianità individualmente riconosciute alla data del 31 dicembre 1987 nella misura unica di L. 250.000 per i dirigenti e di L. 300.000 per i direttori di DAV e i direttori centrali;

c) importo del premio di produzione mensile previsto dall'art. 6 della delibera n. 192 del 17 dicembre 1985 nelle misure di lire 250.000, 305.500 e 385.000 rispettivamente per dirigenti, direttori centrali e vice direttore generale.

Art. 13.

Retribuzione oraria e giornaliera

1. La retribuzione oraria si calcola dividendo i minimi retributivi più l'indennità di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze per il coefficiente 173.

2. La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.

Art. 14.

Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita

1. Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia nei confronti dei dirigenti dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal presente regolamento compete l'indennità integrativa speciale nella misura e con le modalità di calcolo previste per i pubblici dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei minimi retributivi mensili.

Art. 15.

Aumenti periodici di anzianità

1. A partire dal 1° gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ciascun biennio di servizio, ad aumenti retributivi corrispondenti ai seguenti valori:

dirigente: L. 120.000;

direttore centrale e direttore DAV: L. 160.000.

2. Per i dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 1988, dalla stessa data sono ricalcolate, sulla base degli importi di cui sopra, le anzianità nelle qualifiche dirigenziali aziendali maturate e possedute dai singoli interessati.

3. Gli aumenti conseguiti in applicazione del presente articolo non sono ulteriormente assorbibili e conguagliabili con alcun altro eventuale trattamento percepito dal dirigente, salvo che quest'ultimo sia attribuito, in forma espressa, a tale titolo.

4. In caso di nomina a direttore centrale o di DAV il dirigente manterrà in cifra l'importo degli aumenti maturati e avrà quindi diritto agli ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per la nuova qualifica.

5. La frazione di biennio in corso alla data della nomina è considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Art. 16.

Tredicesima mensilità

1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilità costituita dal minimo retributivo in vigore alla data di corresponsione, dagli aumenti periodici di anzianità in godimento e dall'indennità di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.

2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.

3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, la frazione inferiore si trascura.

Art. 17.

Indennità professionale

1. A partire dal 1° gennaio 1988, è istituita una indennità professionale che viene corrisposta per dodici mensilità all'anno nelle seguenti misure mensili:

dirigente: L. 300.000;

direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000.

2. L'indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.

Art. 18.

Indennità di esercizio

1. A partire dal 1° gennaio 1988, è istituita una indennità di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilità nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sarà inserito:

dirigente:

fascia *A*: L. 300.000;
fascia *B*: L. 450.000;

direttore centrale e direttore DAV:

fascia *A*: L. 400.000;
fascia *B*: L. 560.000;

v. direttore generale:

L. 800.000.

2. Tale indennità non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio.

3. L'indennità è attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per più brevi periodi, per ciascuna unità organica. In ogni caso la

preventiva attribuzione dell'indennità per ciascuna unità dirigenziale non può avere durata inferiore a sei mesi.

4. In fase di prima applicazione l'indennità stessa verrà corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia *A* anche sotto forma di *una tantum*.

Art. 19.

Incentivo di rendimento

1. A partire dal 1° gennaio 1988, è istituito un incentivo di rendimento individuale che sarà corrisposto annualmente e di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno.

2. L'ammontare complessivo dell'incentivo annuale è commisurato al 5% del monte annuo degli stipendi tabellari di tutte le qualifiche dirigenziali previste in organico.

3. Il premio incentivante viene attribuito ed erogato con provvedimento del consiglio di amministrazione secondo la seguente procedura:

a) per una quota pari al 30% dell'intera disponibilità in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi predeterminati per ciascuna unità organica; nel caso in cui i programmi e gli obiettivi non siano stati tempestivamente predeterminati, la somma disponibile a questo titolo viene assegnata in parti uguali a tutta la dirigenza;

b) per una quota pari al 20% dell'intera disponibilità su proposta motivata del direttore generale, in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unità dirigenziale;

c) per una quota pari al restante 50% dell'intera disponibilità in funzione dei risultati e/o delle economie di gestione realizzate da ciascuna unità dirigenziale, individuati attraverso appositi parametri che saranno fissati sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti.

Art. 20.

Corresponsione della retribuzione

1. La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro e non oltre il 25 di ogni mese. In caso di ritardo superiore a dieci giorni decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura in vigore fissata per il tasso ufficiale di sconto dalle autorità monetarie nazionali.

Art. 21.

Trasferte e missioni

1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1ª classe per mezzo marittimo o ferroviario, classe economica, salvo quanto diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, nonché di vitto e alloggio, al dirigente in trasferta è dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L. 90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.

2. In sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, sarà dovuta una indennità giornaliera pari a L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.

3. Per le missioni all'estero oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si farà riferimento al più elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'Azienda, con indennità maggiorata del 25% ed assicurando in ogni caso un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per le missioni interne.

4. In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e marittimi.

Art. 22.

Mobilità funzionale del personale dirigente

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative, tecniche e di servizio può disporre il trasferimento del personale dirigente ad altra unità organica della stessa sede o destinarlo ad altra funzione, sempre nella stessa sede, comunque corrispondente alla qualifica dirigenziale posseduta.

Art. 23.

Trasferimento e relativo trattamento economico

1. Il trasferimento del personale dirigente che comporti trasferimento di sede può essere disposto dal consiglio di amministrazione, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, nei seguenti casi:

a) per comprovate esigenze di servizio e per ragioni tecniche, organizzative e produttive;

b) a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzative e produttive.

2. La commissione paritetica sarà così composta:

a) in rappresentanza dell'Azienda:

il presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede;

due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio di amministrazione;

il direttore generale;

b) in rappresentanza dei dirigenti:

quattro membri designati dall'organizzazione sindacale dei dirigenti.

3. La commissione dovrà esprimere il proprio motivato parere osservando i seguenti criteri:

a) esame dei requisiti professionali posseduti;

b) condizioni sociali;

c) anzianità di servizio nella qualifica ed anzianità complessiva;

d) età.

4. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al dirigente con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.

6. Al dirigente trasferito anche a seguito di variazioni di qualifica da una ad un'altra sede di servizio e ove il trasferimento obblighi il dirigente ad un cambiamento di residenza sarà corrisposto:

a) il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate in relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare;

b) l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore ad un anno; nel caso di alloggio di proprietà nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori va calcolata in base alla normativa sull'«equo canone»;

c) un'indennità *una tantum* pari a quattro mensilità di retribuzione se il dirigente ha carichi di famiglia e a due mensilità se senza carichi.

Art. 24.

Effetti sul trattamento di quiescenza

1. Per il personale dirigente che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioè fra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1990, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990 con decorrenza dalle date medesime.

2. In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.

Art. 25.

Conflitti e controversie

1. Sono confermati, in tema di controversia, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure di seguito indicate.

2. Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'ASDA-CIDA e comunque ogni eventuale agitazione sarà preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni.

3. A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte ad un collegio paritetico composto di sei membri, di cui tre designati dal consiglio di amministrazione e scelti al suo interno e tre designati dalla organizzazione dei dirigenti firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro; il collegio rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui è stato investito della controversia stessa.

4. Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242, sarà esperito un previo tentativo di composizione del conflitto, entro cinque giorni dalla data di applicazione dell'Azienda del preavviso dovuto ai sensi del comma 2, a cura del medesimo collegio paritetico, che renderà il suo giudizio nei successivi quindici giorni.

Art. 26.

Riunioni sindacali

1. L'ASDA-CIDA può procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.

2. Le riunioni debbono essere limitate per ciascun dirigente a complessive massimo venti ore per anno solare, oltre alle ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.

3. Ai membri della segreteria dell'ASDA-CIDA, ufficialmente accreditati al 1° gennaio di ogni anno, possono essere concessi permessi sindacali per un massimo di cinque giornate nell'anno, oltre quanto espressamente previsto dall'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 27.

Trattenute sindacali e assicurative

1. L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dei dirigenti interessati, con validità sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilità nell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario opererà dal mese successivo.

2. L'Azienda provvederà altresì alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che in base a convenzioni stipulate dalla ASDA-CIDA, rilascino tramite la stessa organizzazione sindacale apposita delega.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento ammonta complessivamente a lire 10.717.500.000 e trova copertura nella disponibilità di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 1

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 12)

Qualifica	Stipendi tabellari Dal 1°-1-1988	Dal 1°-1-1989	Dal 1°-1-1990
Dirigente fino a 3 anni di anzianità	3.200.000	3.400.000	3.600.000
Dirigente con oltre 3 anni di anzianità	3.550.000	3.750.000	3.950.000
Direttore centrale e direttore DAV	4.085.000	4.342.000	4.542.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) è il seguente: «Art. 30 *(Procedimento per gli accordi sindacali)*. — Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti del Ministero dei trasporti e del tesoro.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 146/1990. (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,

nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previsti da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) è il seguente:

«Art. 29 *(Materie riservate agli accordi sindacali).* — Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Nota all'art. 25:

— La legge n. 242/1980 reca: «Delega al Governo per la ristrutturazionedei servizi di assistenza al volo». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole.

A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva».

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:

«Art. 30 *(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali).* — I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti».

91G0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1990.

Prelevamento della somma di L. 1.374.790.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 286;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è autorizzato il

prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.374.790.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 3746. — Fitto di locali, ecc. L.	120.000.000
Cap. 6265. — Fitto di locali, ecc. »	130.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . L.	80.000.000
Cap. 1142. — Visite ufficiali, ecc. »	200.000.000
Cap. 1504. — Viaggi di servizio, ecc. . . . . »	200.000.000
Cap. 3035. — Fitto della sede, ecc. »	90.790.000
Cap. 3537. — Spese relative all'acquisto di beni, ecc. . . . »	474.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . L.	30.000.000
Cap. 4299. — Interventi, ecc. . . »	50.000.000
	L. 1.374.790.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 317

91A0474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 763 in data 17 gennaio 1991 del presidente della corte d'appello di Roma, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare dal 15 settembre al 31 dicembre 1990 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Roma dal 15 settembre al 31 dicembre 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: VASSALLI

91A0475

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione all'E.N.E.L. - compartimento di Firenze, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i fascicoli relativi al periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1979, appartenenti alle categorie di documenti: appalti e acquisti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 055209 del 4 dicembre 1989 dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - compartimento di Firenze e il relativo progetto, completato in tutte le sue parti, trasmesso dalla Sovrintendenza archivistica della Toscana con nota del 5 luglio 1990, n. 3956;

Considerato che gli atti e i documenti, oggetto della richiesta, non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

L'E.N.E.L. - compartimento di Firenze, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i fascicoli, relativi al periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1979, appartenenti alle seguenti categorie di documenti:

A) Appalti - fascicoli gare.
B) Appalti - fascicoli gestione appalti.
C) Acquisti - fascicoli gare.
D) Acquisti - fascicoli gestione ordini.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

90A0491

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 dicembre 1990.

Istituzione della riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/86 che trasferisce al Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 1104, di riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico delle Regole Cadorine per l'amministrazione, la conservazione, la tutela ed il miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali appartenenti alle Comunità Cadorine, secondo gli antichi Laudi e Statuti, riconfermati anche dalla giurisprudenza in corso;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1989 con il quale è stata dichiarata di importanza naturalistica nazionale ed internazionale l'area denominata «Monte Pelmo - Mondeval - Passo Giau»;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona di Monte Pelmo - Mondeval - Passo Giau, costituente un complesso montuoso di valore primario per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzata da un ambiente dolomitico unico nelle sue caratteristiche morfologiche, vegetali e faunistiche, dove si riconoscono biotopi altrove scomparsi, la presenza di specchi d'acqua di interesse naturalistico con particolare riguardo all'avifauna migratoria e specie di fauna e flora acquatica, nonché tracce della presenza dell'uomo risalenti al periodo mesolitico e dove è possibile prevedere la reintroduzione di specie recentemente scomparse, in particolare mammiferi di grande pregio in via di estinzione e protetti da convenzioni internazionali, e altresì prevedere la loro riacclimatizzazione in tutta l'area;

Vista la nota del comune di Borca di Cadore del 6 aprile 1990 e del comune di S. Vito di Cadore del 17 gennaio 1990 con le quali si accoglie favorevolmente, salvo poche modifiche, la proposta di istituire un'area protetta, agli effetti della legge n. 349/86, nella località in questione;

Esaminata la nota, sia pure tardiva, del «Comitato per la ricostituzione della Regola di Borca di Cadore» dell'8 dicembre 1990;

Ritenuto di non dover prendere in considerazione la citata nota dell'8 dicembre 1990, a causa delle contraddittorietà nella stessa espresse ed al fine di evitare possibili pericoli di compromissioni ambientali;

Ravvisata l'opportunità di ampliare il grado di protezione, stante la rilevanza naturalistica nazionale ed internazionale riconosciuta all'area, istituendovi una riserva naturale dello Stato, anche in relazione all'assenso dato in merito dai comuni e dalle Regole interessati;

Ritenuto opportuno procedere alla istituzione della riserva naturale che appare compatibile con la stessa salvaguardia dei diritti civici della popolazione locale regoliera, della cultura e delle attività tradizionali, con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza distruzione delle risorse naturali e del territorio;

EMANA
il presente decreto:

Art. 1.
Istituzione

1. È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale dello Stato «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau» nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore, secondo i confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 come allegato *A)* al presente decreto per una superficie di Ha 4.500 circa.

Art. 2.
Finalità

1. Nell'ambito delle finalità della legge 8 luglio 1986, n. 349, la «Riserva naturale Monte Pelmo - Mondeval - Passo Giau», in particolare persegue:

a) la tutela della fauna e della flora e dell'equilibrio naturale anche attraverso la regolamentazione dell'accesso alla riserva stessa e mediante lo studio delle presenze antropiche;

b) la riqualificazione degli ecosistemi naturali e delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area interessata;

c) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, storico e giuridica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e all'evoluzione della natura ed all'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

d) l'educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e della realtà socio-culturale e storica locale;

e) la tutela attiva della cultura e delle attività tradizionali della popolazione locale con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza pregiudizio delle risorse naturali e del territorio.

Art. 3.
Salvaguardia speciale

1. Nell'area individuata nel precedente art. 1, sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della fauna, tranne il caso di campionamenti a scopo di ricerca scientifica, autorizzati;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire rischio o turbamento delle specie vegetali o animali ivi compresa l'immissione di specie estranee. Sono consentiti interventi di regolazione (cattura od abbattimento) in caso di degenerazioni demografiche delle singole specie animali e di malattie epidemiche, da realizzarsi sotto la stretta sorveglianza del personale di vigilanza della provincia (questi interventi vanno comunque autorizzati dal consorzio di gestione);

c) la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che possano modificare anche transitoriamente l'ambiente naturale;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo di cattura nonché sostanze tossiche od inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela e dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attivarsi nell'area.

2. I divieti di cui alle precedenti lettere sono ulteriormente dettagliati nell'allegato *B)* al presente decreto.

3. Il regolamento di cui al successivo art. 7 prevederà in via definitiva le condizioni ed i divieti, nonché le deroghe, di cui al precedente comma, che risultino necessari per la tutela ambientale e per il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche di cui al precedente art. 2.

Art. 4.
Consorzio di gestione

1. La gestione della riserva è affidata al comune di S. Vito di Cadore, al comune di Borca di Cadore, alla Regola di S. Vito di Cadore e alla Regola di Borca di Cadore che costituiranno a tal fine apposito consorzio di gestione, a cui potranno aderire anche la regione Veneto e la provincia di Belluno, ove lo ritengano opportuno.

2. La partecipazione delle Regole al consorzio di cui al precedente comma avverrà tenendo conto delle superfici territoriali di rispettiva competenza.

Art. 5.
Onere finanziario

1. All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

gli interventi finalizzati dello Stato;

i proventi dalla regione Veneto e dalla provincia di Belluno;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche ed enti privati;

i contributi previsti da regolamenti comunitari;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa, nonché i proventi dalle sanzioni applicate.

Art. 6.
Decorrenza salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è fatto divieto a chiunque di porre in essere attività che possano disturbare l'ambiente, modificare le condizioni degli ecosistemi presenti e alterare gli equilibri naturali, nonché intraprendere qualunque intervento modificativo dell'assetto naturale dei luoghi.

Art. 7.
Regolamento

1. La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione, dovrà inoltre avvalersi di un comitato tecnico-scientifico per la definizione delle attività scientifiche e dei programmi di ricerca.

a) Il regolamento dovrà prevedere:

le norme di salvaguardia definitive;

la composizione del comitato tecnico-scientifico di consulenza;

i criteri per l'elaborazione del piano di gestione forestale;

i criteri per l'elaborazione del piano di recupero delle aree degradate;

i criteri dei piani faunistici;

i criteri dei piani di ricerca archeologica, tecnica e scientifica;

le sanzioni;

le modalità di fruizione dei diritti demaniali regolieri;

l'enunciazione degli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale delle parti limitrofe alla riserva, ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale.

b) Il piano di zonizzazione dovrà prevedere:

una zona *A*: preclusa al pubblico e destinata allo studio ed alla ricerca scientifica;

una zona *B*: ove è prevista la visita guidata e lo sci alpinismo entro tracciati prestabiliti con adeguate restrizioni, in periodi, giorni ed ore determinate;

una zona *C*: ove è possibile accedere liberamente attraverso i sentieri, le mulattiere, le strade ed i tracciati per lo sci di fondo, con modalità e limiti fissati nell'apposito regolamento, con particolare riferimento alle zone circostanti i belvederi.

2. Il piano di zonizzazione favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone, in particolare sono consentiti l'utilizzo forestale, l'alpeggio, nonché le attività legate all'escursionismo e all'alpinismo guidato.

3. L'apposito regolamento determina i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazioni consentite.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza della riserva è affidata al personale della riserva esplicitamente incaricato delle funzioni. A tale scopo l'ente gestore potrà avvalersi del personale della provincia di Belluno, e dei comuni con le modalità ed i limiti che saranno stabiliti da apposite convenzioni senza oneri per la riserva stessa. Inoltre l'ente gestore potrà avvalersi del personale volontario di enti od associazioni.

2. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notifica delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto all'autorità competente ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni pecuniarie sono determinate in riferimento alle norme di istituzione del «Parco delle Dolomiti d'Ampezzo» che prevedono all'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, sanzioni amministrative pecuniarie da lire centomila a lire unmilione fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Nelle aree che rientrano nella perimetrazione di cui all'art. 1, fino alla costituzione dell'organo di gestione, sono sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e sentita la commissione di cui al successivo comma, le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e, comunque, i seguenti interventi di rilevante trasformazione esclusi quelli in corso d'opera o avviati:

le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adeguamento delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

le opere fluviali;

le opere tecnologiche, elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

le opere di trasformazione e bonifica agraria;

i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

l'aperture di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un funzionario del Ministero dell'ambiente, di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, all'uopo delegato ed è composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante della regione Veneto;

un rappresentante della provincia di Belluno;

un rappresentante del comune di S. Vito di Cadore;

un rappresentante del comune di Borca di Cadore;

due rappresentanti della Regola di S. Vito di Cadore;

due rappresentanti della Regola di Borca di Cadore.

3. Per questioni di specifica rilevanza di settore la commissione potrà avvalersi dell'apporto di università che svolgano attività di ricerca scientifica nell'ambito della riserva.

4. In attesa della costituzione dell'ente di gestione della riserva naturale statale «Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau» le funzioni attribuite nei precedenti articoli all'organo di gestione, di cui al precedente art. 4, sono svolte dal Ministero dell'ambiente che si avvarrà del parere della commissione prevista al precedente comma 2.

Art. 10.

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano le disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 7 settembre 1989.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO A

ALLEGATO *B*

Misure di salvaguardia

I vincoli devono avere carattere prioritario di tutela dell'ambiente, di salvaguardia dei diritti demaniali collettivi della popolazione locale regoliera, della cultura e delle attività tradizionali, con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza distruzione delle risorse naturali e del territorio.

Valgono pertanto le seguenti misure di salvaguardia e regolamentazione dell'uso del territorio all'interno dell'area individuata:

1) è vietato aprire e coltivare cave e miniere, nonché realizzare discariche di rifiuti;

2) è vietata la raccolta dei funghi, delle chiocciole, degli anfibi, dei rettili e dei formicai nella loro struttura conoide fuori terra; tagliare, strappare specie vegetali, arbustive, arboree, radici, tuberi e bulbi di qualsiasi specie, fiori, bacche e frutti spontanei. Sono fatti salvi i diritti demaniali collettivi dei regolieri, dei proprietari e conduttori di fondi. Sono fatti salvi inoltre gli interventi relativi alle attività agro-silvo-pastorali, nonché gli interventi con finalità scientifiche regolamentati da apposita convenzione con il consorzio di gestione della riserva;

3) è vietata la raccolta dei fossili, di reperti archeologici, geologici ed eseguire ricerche e scavi a tali scopi. Per finalità di ricerca scientifica, le attività di cui al presente punto possono esercitarsi solo con preventiva e consensuale autorizzazione del Ministero dei beni ambientali e culturali, del Ministero dell'ambiente e dell'organo di gestione della riserva;

4) è vietata la pratica dello sci fuori pista, dell'eliski, l'atterraggio di elicotteri (salvo il soccorso pubblico di emergenza), ad eccezione dello sci alpinismo e dello sci da fondo praticati su idonei tracciati individuati dall'ente gestore in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, punto *b);*

5) è vietato captare acque sorgive e dei ruscelli, nonché modificare il regime naturale dei corsi d'acqua, se non per uso potabile o per opere di sistemazione idraulica ove non si produca compromissione dell'ambiente naturale;

6) è vietato calpestare i prati, i pascoli e i boschi. L'accesso e il tansito è consentito lungo i sentieri segnalati, salvo ulteriori e più restrittivi divieti da parte dell'organo di gestione della riserva;

7) è vietato campeggiare, introdurre ed addestrare cani, accendere fuochi all'aperto, pernottare sul territorio. È consentita l'introduzione di cani da traccia da parte del personale di vigilanza nello svolgimento delle sue funzioni, e di cani da slitta solo per quanto strettamente necessario allo svolgimento di manifestazioni, già ricorrenti, su tracciati predisposti dall'ente gestore, nella zona di fondo valle. I divieti di cui al presente punto non si applicano ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche esistenti;

8) è vietato a chiunque, compreso agli agenti di vigilanza, se non espressamente autorizzati dall'organo di gestione, accedere e circolare con mezzi meccanici motorizzati, ad eccezione dei mezzi necessari per la manutenzione dei manufatti esistenti, per gli interventi anticendio, per il soccorso pubblico d'emergenza, per l'esercizio delle attività di conduzione dei fondi agro-silvo-pastorali e per i servizi di rifornimento dei rifugi alpini esistenti e per la battitura delle piste per lo sci da fondo di cui al punto 4. Il divieto è esteso a tutta la viabilità esistente e futura, fatta eccezione delle strade statali del Passo Giau, Forcella Staulanza e strada statale n. 51 d'Alemagna;

9) è vietato il parcheggio dei mezzi meccanici di ogni tipo, sia nella sede stradale che ai margini della carreggiata delle strade statali del Passo Giau, della Forcella Staulanza, ad eccezione degli spazi predisposti a tale scopo;

10) è vietato abbandonare rifiuti;

11) è vietato tracciare nuovi sentieri e vie ferrate e attrezzate, apporre tabelle e segnaletica di qualsiasi tipo e forma, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti, nonché di quelle necessarie alla divulgazione dei presenti divieti;

12) è vietata l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, compresi i bivacchi e i manufatti prefabbricati di qualsiasi tipo, anche in via provvisoria. È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti mantenendo la destinazione naturale. Per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ove compatibili con l'ambiente naturale, è consentita inoltre la costruzione di annessi rustici per una superficie massima di 300 mc, la cui progettazione dovrà essere eseguita nel rispetto della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, e soggetta ad approvazione del consorzio di gestione;

13) è vietata l'esecuzione di movimenti di terra, fatti salvi i lavori necessari alla manutenzione ordinaria della viabilità esistente, ove compatibili con l'ambiente naturale e comunque soggetti ad approvazione da parte del consorzio di gestione, da ricondursi entro i limiti dimensionali propri della viabilità silvo-pastorale montana, ad eccezione delle strade statali del Passo Giau, Forcella Staulanza e strada statale n. 51 d'Alemagna. La realizzazione di nuove piste è ammessa esclusivamente al fine di consentire la coltivazione dei pascoli e dei boschi, comunque compatibilmente con l'equilibrio ambientale e previa autorizzazione dell'Ente di gestione delle riserva. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la riattivazione dei vecchi tracciati nel rispetto delle caratteristiche originali;

14) è vietata qualsiasi competizione che faccia uso di mezzi meccanici, compreso l'aereomodellismo e il volo a vela. In particolare è vietato qualsiasi competizione con qualsiasi mezzo, lungo le strade statali del Passo Giau, Forcella Staulanza e strada statale n. 51 d'Alemagna (nei tratti ricadenti nell'area protetta). È vietato lo sparo di fuochi artificiali e pirotecnici in qualsiasi periodo dell'anno; il divieto viene esteso fino a 300 metri dal perimetro dell'area protetta;

15) è vietato sorvolare con mezzi aerei l'area protetta a meno di 700 metri dal suolo, fatti salvi gli aereomobili di soccorso e quelli necessari al trasporto dei materiali occorrenti per le opere consentite dal consorzio di gestione;

16) è vietato disturbare la fauna in ogni periodo dell'anno, al fine della protezione della cova e dell'allevamento della prole e della sopravvivenza della specie. È vietata la raccolta e la distruzione di uova e nidi di qualsiasi specie animale;

17) è vietata la pratica del nomadismo con le api nell'esercizio dell'apicoltura;

18) è vietata la costruzione di nuovi elettrodotti e l'ampliamento di quelli esistenti, sia aerei che interrati, di bassa, media, alta e altissima tensione. Laddove la tensione attuale lo consenta tecnicamente, gli elettrodotti che attualmente esistono materialmente all'interno dell'area protetta devono essere interrati, utilizzando i tracciati delle strade esistenti;

19) è vietata la costruzione di gasdotti e metanodotti nonché di depositi e altre strutture inerenti la distribuzione del gas e gas-metano; è consentito il passaggio di gasdotti e/o metanodotti nella sede stradale della strada statale n. 51 d'Alemagna;

20) è vietato il taglio dei boschi; tuttavia è consentito il taglio dei boschi al solo fine del soddisfacimento dei diritti dei regolieri e dei possessori dei fondi, secondo quanto disposto dal regolamento comunale di rifabbrico e previsto dalla consuetudine regoliera. Tali tagli devono tuttavia attuarsi secondo un piano economico-forestale elaborato sui principi della conservazione ambientale e orientato a ricondurre il bosco al massimo grado di naturalità compatibile con le esigenze di cui sopra e le finalità primarie della riserva. Il governo dei pascoli e dei boschi si attua provvisoriamente secondo le norme stabilite dai piani di riassetto forestale, redatti ai sensi della legge n. 3267/1923, e della legge regionale n. 52/1978, nonché alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nella provincia di Belluno;

21) è vietata qualsiasi forma di uccellagione e di caccia all'avifauna;

22) è vietata qualsiasi forma di caccia. Sono consentite forme biologicamente corrette di prelievo al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, lettera *b)*. L'Ente gestore si doterà di un piano faunistico di cui saranno previsti i censimenti, le specie oggetto di prelievo, gli interventi, il controllo dei risultati e le forme biologicamente corrette di prelievo;

23) le recinzioni, i muri di confine ed i muri di contenimento dovranno essere realizzati con materiali tradizionali, ovvero con siepi di piante autoctone.

91A0476

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Capistrello in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 2067/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze dei verbali di sopralluogo datati 17 marzo 1989 e 25 novembre 1989 nei quali il Gruppo nazionale per la difesa delle catasfrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità dovuta a caduta massi sull'abitato sottostante tutto il versante del monte Arezzo;

Vista la nota n. 2737/GAB. datata 27 novembre 1989 della prefettura di L'Aquila con la quale si segnalano dei cedimenti di massi dal monte Arezzo che hanno messo seriamente a repentaglio l'incolumità dei cittadini di Capistrello;

Vista la nota n. 6915 datata 28 dicembre 1990 del comune di Capistrello con la quale oltre a rappresentare, nuovamente, lo stato di pericolo per l'abitato urbano, allega la delibera di giunta n. 525 del 28 dicembre 1990 nella quale, tra l'altro, si quantifica in L. 4.673.042.000 un primo progetto stralcio per il risanamento dei luoghi, comprensivo delle opere più urgenti pari a lire 1.769.497.900;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Capistrello è autorizzato all'esecuzione delle più urgenti opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Capitrello la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Capistrello può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Capistrello oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0455

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baldissero Torinese in provincia di Torino. (Ordinanza n. 2068/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza del 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la nota n. 4902 del 12 novembre 1990 del comune di Baldissero Torinese con la quale si trasmette un progetto di L. 3.500.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 1° dicembre 1990, nel quale il gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità in varie aree dell'abitato urbano;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo finanziamento per l'eliminazione del pericolo più imminente per la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Baldisserro Torinese è autorizzato all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Baldissero Torinese la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Baldissero Torinese può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Baldissero Torinese, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0456

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Eufemia d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 2069/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza del 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 10 aprile 1990, nel quale il gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per l'abitato del comune di S. Eufemia d'Aspromonte lungo il torrente «Marino», anche per la precarietà statica della volta del ponte di attraversamento del torrente stesso;

Vista la nota n. 22 datata 3 gennaio 1991 del comune di S. Eufemia d'Aspromonte, con la quale, oltre a rappresentare la pericolosità dei luoghi sopra detti, ha quantificato in lire 18.500.000.000 il costo di risanamento generale comprendente uno stralcio di lire 2.600.000.000 per le opere più urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un parziale completamento dell'intervento, teso alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di S. Eufemia d'Aspromonte è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnato al comune di S. Eufemia d'Aspromonte la somma di L. 2.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di S. Eufemia d'Aspromonte oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0457

ORDINANZA 31 dicembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Campagnano in provincia di Roma. (Ordinanza n. 2070/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza del 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 14 aprile 1988, nel quale il gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nel comune di Campagnano;

Viste le ordinanze n. 1515 del 28 luglio 1988 e n. 1535 dell'11 agosto 1988 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1988 e n. 197 del 23 agosto 1988 con le quali si è provveduto a concedere un finanziamento di L. 2.000.000.000 per l'eliminazione di parte del pericolo incombente per l'abitato del comune di Campagnano di Roma;

Considerato che i lavori, oggetto del finanziamento sopra detto, sono completati e collaudati;

Vista la nota n. 118 datata 9 gennaio 1991 del comune di Campagnano di Roma con la quale si chiede un finanziamento di L. 3.615.668.080 per un nuovo lotto di lavori tesi alla definitiva eliminazione del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un parziale finanziamento per questo intervento, teso alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Campagnano di Roma è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnato al comune di Campagnano di Roma la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi di completamento previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Campagnano di Roma può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Campagnano di Roma, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0458

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera *a)*, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riequilibrio e di sviluppo dei territori meridionali, demanda al CIPI il compito di definire le misure per il coordinamento delle agevolazioni stabilite dalle norme che disciplinano l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con quelle contemplate da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle stesse;

Tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 12, commi 6 e 12, della citata legge n. 64/86 riguardo alla possibilità di cumulo delle agevolazioni previste dalla medesima legge n. 64/86 con quelle stabilite da altre norme nazionali, comunitarie e regionali;

Considerato che l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990, demanda al CIPI la disciplina, in materia di agevolazioni alle attività produttive, dei meccanismi di cumulo tra incentivi previsti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno e quelli stabiliti da altre norme nazionali, comunitarie e regionali, riconoscendo di primaria rilevanza assicurare agli operatori meridionali il massimo dei vantaggi ottenibili nel caso di concorso di più forme di agevolazioni;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Le agevolazioni finanziarie previste da norme statali, regionali e comunitarie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da specifiche direttive di questo Comitato, possono cumularsi, in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali, con le agevolazioni stabilite dalle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In ogni caso il complesso delle agevolazioni finanziarie (contributi in conto capitale più finanziamenti a tasso agevolato) concedibili in base alle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ad altre norme statali, regionali e comunitarie non può superare il limite del 75% dell'investimento fisso ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Alla determinazione del citato limite del 75% concorrono le maggiorazioni settoriali e ubicazionali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78.

2. Le agevolazioni previste dalle leggi sugli investimenti straordinari nel Mezzogiorno sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle altre norme statali, regionali e comunitarie. Nel caso di superamento del limite del 75% si riducono le agevolazioni concedibili ai sensi della legge n. 64/86.

3. Sul piano operativo e ai fini del calcolo del cumulo, alle agevolazioni ottenibili in base a norme statali, regionali e comunitarie, viene aggiunto, in primo luogo, il contributo in conto capitale concedibile nelle misure fissate dall'art. 9 della legge n. 64/86; per l'eventuale quota residua e fino alla concorrenza del 75%, la copertura è assicurata dal finanziamento a tasso agevolato ai sensi della citata legge n. 64/86.

4. Nel caso in cui l'iniziativa venga realizzata con il sistema della locazione finanziaria, ai fini della verifica della percentuale sopra indicata, si tiene conto del contributo in conto capitale e del finanziamento in base al quale viene determinato il contributo in conto interessi attualizzato. Detto contributo sommato al contributo in conto capitale costituisce il contributo in conto canoni riconosciuto all'iniziativa.

5. Ciacun ente o amministrazione provvede autonomamente alla concessione delle agevolazioni di propria competenza. L'operatore che intenda usufruire delle agevolazioni della legge n. 64/86, in concorso con quelle di altre normative, propone la domanda di agevolazioni agli organi competenti per l'istruttoria specificando, sotto la propria responsabilità, quali altri benefici ha ottenuto, ovvero è in attesa di ottenere o intende richiedere.

Gli istituti di credito, o le società di leasing, cui è pervenuta la domanda di agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86, possono utilizzare, anche ad integrazione delle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa di cui alla citata legge n. 64/86, gli atti istruttori — che possono essere acquisiti dagli operatori — eventualmente già espletati dai soggetti preposti all'istruttoria delle richieste di incentivazione a valere su altre norme, con particolare riguardo alla legge n. 308/82.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, o le regioni per le iniziative promosse da imprese artigiane di cui all'art. 9, comma 14, della legge n. 64/86, sulla base delle risultanze istruttorie degli istituti di credito, o delle società di leasing, e delle documentazioni attestanti le agevolazioni concesse, procede al computo delle agevolazioni ed emette il provvedimento di concessione in relazione alla quota parte di incentivi di propria spettanza.

Se le agevolazioni a valere sulle altre norme sono ancora da concedere, l'istituto di credito, o la società di leasing, ne indicano l'ammontare in via presuntiva in base alle aliquote massime stabilite dalle norme stesse. La determinazione viene comunicata all'agenzia, o alle regioni per le iniziative di competenza, con l'invio dell'istruttoria.

6. In fase di liquidazione a saldo degli incentivi a carico dell'intervento straordinario, qualora l'entità delle agevolazioni concesse a valere sulle altre disposizioni di legge non abbia coinciso con le previsioni iniziali o qualora il complesso delle agevolazioni stesse superi il 75% del costo ammesso ai benefici, l'agenzia o le regioni per quanto di competenza, procedono al conguaglio ovvero al recupero sull'intervento straordinario della quota parte delle agevolazioni eccedenti il limite del 75%.

Resta ferma la possibilità, in sede di liquidazione a saldo degli incentivi dell'intervento straordinario, di effettuare il cumulo con le altre agevolazioni quando queste siano state richieste ed ottenute successivamente all'emissione del provvedimento di concessione da parte dell'agenzia, o delle regioni per le iniziative di competenza.

L'agenzia, o le regioni, possono comunque procedere in qualsiasi momento alla riduzione delle agevolazioni quando si dovesse verificare il superamento dell'indicato limite del 75%.

7. Le società finanziarie a partecipazione pubblica che operano per la promozione di iniziative imprenditoriali, nel caso in cui le società partecipate richiedano le agevolazioni finanziarie dell'intervento straordinario, possono concedere, per la realizzazione delle iniziative, anticipazioni finanziarie da rimborsare al momento dell'erogazione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86.

8. Il finanziamento agevolato mediante l'emissione di prestiti obbligazionari, di cui all'art. 10 della legge n. 64/86, è alternativo, fatte salve le fattispecie di cui al comma successivo, alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78 ed è concedibile fino alla copertura del 70% degli investimenti ammessi alle agevolazioni finanziarie, ferma restando la quota di scorte agevolabili fissata nella misura del 40%.

Entro la predetta misura del 70%, che può essere elevata unicamente ai sensi del disposto di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78, il finanziamento di cui sopra può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del richiamato testo unico n. 218/78 nel caso in cui i progetti di investimento siano definiti nell'ambito dei contratti di programma e dei contratti di impresa, oppure, nel caso in cui siano proposti da singole imprese e presentino caratteristiche di elevata innovatività, di portata strategica nel settore di appartenenza e di notevole ricaduta sull'indotto e positivi effetti sull'occupazione.

Nel caso di concorso delle agevolazioni di cui all'art. 10 della legge n. 64/86 e di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78 il Ministro del tesoro e il Ministro per il mezzogiorno coordinano gli interventi di rispettiva competenza e verificano il rispetto dei limiti di cumulo. Le risultanze istruttorie relative al finanziamento di cui all'art. 10 e al contributo in conto capitale sono trasmesse al CIPI rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro per il mezzogiorno per l'ammissibilità del predetto cumulo delle agevolazioni, anche nel caso di iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/86.

Il Ministro per il mezzogiorno verifica la compatibilità finanziaria delle singole operazioni con le risorse disponibili.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A0492

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Determinazione dei settori prioritari ai quali debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica» convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo:

Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilità determinate da specifici provvedimenti legislativi;

Ravvisata la necessità di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;

Viste le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1989) e del 19 dicembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990) che, in attuazione di quanto disposto dalla norma sopracitata, hanno individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi relativi agli anni 1989 e 1990;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi permane anche per l'anno 1991 quale fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Resta confermato il rilievo da dare al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.

A tal fine è ribadito l'ordine prioritario da assegnare alle seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui:

1° Gruppo di opere:

oper fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane;

edifici scolastici.

Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, è necessario riconoscere priorità trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioè:

per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;

per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento ed i metanodotti.

2° Gruppo di opere:

impianti sportivi;

parchi e giardini.

3° Altre opere.

A ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A0494

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Approvazione di progetti di investimento e ammissione degli stessi alle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante tra l'altro norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che istituisce il Fondo per il rientro dalla disoccupazione con il fine di promuovere la creazione di occupazione aggiuntiva, in particolare nei territori del Mezzogiorno;

Considerato che tale obiettivo viene perseguito tramite il finanziamento totale o parziale di piani o progetti di investimento tendenti allo sviluppo dell'occupazione, dando rilievo alla formazione ed all'innovazione;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Visto l'art. 8-*bis* del predetto decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246, che prevede l'adozione di piani o progetti di investimento secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, che estende per il triennio 1990-92, la localizzazione dei progetti di cui al decreto-legge n. 166/1989, convertito con la legge n. 246/1989, all'intero territorio della regione Calabria;

Visto il primo comma del citato art. 7 che rifinanzia, per l'anno '90, con la somma di 300 miliardi di lire la dotazione del Fondo per il rientro dalla disoccupazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 gennaio 1989 che stabilisce i requisiti dei piani o progetti di investimento presentati ai sensi del decrto-legge n. 86/1988 e demanda al CIPE l'approvazione dei medesimi;

Tenuto conto delle priorità da accordare a piani o progetti attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza ed assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernenti trentuno progetti di investimento, localizzati sul territorio nazionale, tendenti ad alleviare i fenomeni di più grave disoccupazione;

Considerato che tra i suddetti interventi, ammontanti complessivamente a 759.031 milioni di lire, sono ricompresi tre progetti specifici per il comune di Reggio Calabria ed uno relativo al territorio della regione Calabria, per complessivi 48.248 milioni di lire;

Tenuto conto che le risorse del Fondo per il rientro dalla disoccupazione sono interamente disponibili, in quanto non si è ancora proceduto ad una loro utilizzazione;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono approvati, per le finalità di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e ammessi al finanziamento sulle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, per una somma pari complessivamente a 710.783 milioni di lire, i progetti di investimento riportati nell'allegata tabella *A*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sono altresì approvati, ai sensi del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito nella legge 5 luglio 1989, n. 246 e ammessi al finanziamento sulle disponibilità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, per un importo pari complessivamente a 48.248 milioni di lire, i progetti di investimento localizzati nella regione Calabria riportati nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

I progetti di investimento approvati con la presente delibera dovranno essere attivati entro centoventi giorni dalla data di efficacia dei singoli atti convenzionali di affidamento. Di tale attivazione dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro ed al CIPE, cui saranno successivamente trasmesse indicazioni puntuali circa l'occupazione attivata, sia in fase di cantiere che a regime.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA A

FONDO PER IL RIENTRO DALLA DISOCCUPAZIONE
(ex lege n. 160/88)

N. prog.	Denominazione	Soggetto proponente	Soggetto realizzatore	Milioni di lire	Localizzazione	Occupaz. prevista a regime (*)	Settore
4	I porti e gli approdi nell'antichità dalla preistoria all'Alto Medioevo	Elettronica ingegneria sistemi S.p.a.	Elettronica ingegneria sistemi S.p.a.	18.531	Calabria, Sicilia, Marche, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia	50	B.C.
8	Scuola cantiere archeologico nel territorio di Vulci e Montalto di Castro	Consorcultura	Arethusa consorzio di ricerca e sviluppo S.r.l.	29.973	Toscana	105	B.C.
18	Sistema informativo regionale dei beni culturali	Bassilichi S.p.a.	Bassilichi S.p.a.	41.430	Toscana	107	B.C.
23	Progetto finalizzato alla individuazione oggettiva dei beni di demanio marittimo, alla creazione della relativa banca dati ed al trattamento automatizzato per la gestione amministrativa dei suddetti beni	Ministero della marina mercantile	Consorzio generale informatico	66.362	Nazionale - Puglia	215	P.F.
57	Centro di documentazione geologica del territorio nazionale	Ministero dell'ambiente	Consorzio per il progetto Geodoc	23.750 (1)	Nazionale - Campania	145	AM.
236	Realizzazione di un complesso sportivo e turistico nel comune di Furore nella penisola amalfitana	Società Futura S.r.l.	Società Futura S.r.l.	8.100	Campania	20	AM.
243	Il patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani	Ministero dei beni culturali e ambientali	Consorzio «Skeda»	25.350	Sicilia	20	B.C.
245	Bonifica di discariche non regolamentate e realizzazione di discariche tipo 2B nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	Ministero dell'ambiente	ENEA, Roma - D'Appolonia S.p.a. Milano Pulitecnica S.r.l., Marghera (Venezia) - Unieco S.c.r.l. Reggio Emilia	19.500 (2)	Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	172	AM.
259	Musei della Campania: verso un sistema regionale di valorizzazione - 2° intervento	Consorzio beni culturali Campania (Co.Be. Cam)	Consorzio beni culturali Campania (Co.Be. Cam) - Napoli	29.819	Campania	25	B.C.
314	Repertorio delle conoscenze e della tutela dei beni archeologici pugliesi	Tecnarte - Soc. consortile	Tecnarte - Soc. consortile	5.845 (3)	Puglia	51	B.C.
317	Restauro ed ampliamento dell'ex sede municipale per la realizzazione del centro studi e ricerche arti e ambiente F.P. Michetti	Comune di Francavilla al Mare	Associazione temporanea d'impresa Geosonda S.p.a. - Guerrini S.p.a.	28.000	Abruzzo	31	B.C.
326	Creazione di un centro informatico per lo studio degli eventi sismici, attraverso l'archiviazione digitale ed elaborazione dei sismogrammi storici situati presso la sede dell'Istituto nazionale di geofisica	Istituto nazionale di geofisica	Efimdata S.p.a.	26.080	Campania	54	AM.
337	Inventariazione e precatalogazione del patrimonio nazionale dei beni culturali	Ministero dei beni culturali	Ministero dei beni culturali	40.408	Mezzogiorno, Roma	300	B.C.

N. prog.	Denominazione	Soggetto proponente	Soggetto realizzatore	Milioni di lire	Localizzazione	Occupaz. prevista a regime (*)	Settore
355	Realizzazione di un sistema informativo del sottosuolo urbano in grandi città italiane	Ministero per le aree urbane	Consorzio Crecu	28.621	Campania	72	AM.
402	Centro polifunzionale di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento	Regione Basilicata	Regione Basilicata	20.633	Basilicata	51	AM.
413	Dissalatori ad energia rinnovabile fotovoltaica ed eolica, da installare in Calabria e Puglia	Ansaldo S.p.a.	Ansaldo S.p.a.	18.000 (4)	Puglia, Liguria, Calabria	57	R.E.
435	Progetto per la formazione di addetti e la realizzazione di un centro servizi per il telerilevamento da satellite al fine della conoscenza e tutela dell'ambiente con particolare riguardo alle installazioni ad alto rischio	I.S.P.E.S.L.	Consorzio sistema città territorio	20.892	Puglia	115	AM.
438	Progetto per la creazione di una struttura di servizi per l'ambiente nella regione Campania	Comerint S.p.a., Ambiente S.p.a.	Comerint S.p.a., Ambiente S.p.a.	50.080	Campania	20	AM.
471	Archivio computerizzato musicale (A.C.O.M.)	Ministero beni culturali e ambientali	Sele sistemi S.p.a. Milano	13.562 (3)	Veneto, Campania, Calabria, Sicilia	31	B.C.
664	Creazione di un centro di servizi per la documentazione, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali	Con-Sud soc. consortile S.r.l.	Con-Sud soc. consortile S.r.l.	15.833	Basilicata, Puglia, Calabria	32	B.C.
670	Servizi occupazionali e produttivi con annesse iniziative lavorative in favore dei disabili, dei condizionati e dei portatori di handicaps	Iter S.r.l. (Iniziative turistiche e residenziali) Cagliari	Aias Sardegna	59.904	Sardegna	350	Altri
1068	Progetto di investimento per la creazione di una struttura di servizi all'industria cine-video-televisiva	U.P. Schermovideo S.r.l.	Consorzio fra U.P. Schermovideo S.r.l. e Sares S.n.c.	8.232	Campania	50	Altri
1088	Impianto di trattamento e smaltimento R.S.U. e fanghi da impianti di depurazione reflui ed assimilabili in Agro di Molfetta	Soc. ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. - Bari	Soc. ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. - Bari	15.000	Puglia	6	AM.
1106	Progetto Teletur: realizz. e coord. di un circuito di strutture a carattere turistico alberghiero con annesse attività formative culturali e sportive	Insud S.p.a.	Insud S.p.a.	60.978 (5)	Sardegna, Basilicata	474	Altri
1230	Occasioni di lavoro in più settori produttivi a favore delle forze lavorative di cui all'art. 2 del D.M. 31 gennaio 1989 e di quelle appartenenti alle fasce deboli sociali	Comune di Teglio (Sondrio)	Soc. Sciat S.r.l. - Sondrio	14.500	Lombardia	64	Altri
1237	Progetto di riqualificazione ambientale e recupero funzionale di edifici di interesse storico	Sistema S.c.r.l. tecnologie e costruzioni - C.E.R. Consorzio emiliano romagnolo fra coop. di produzione e lavoro	Sistema S.c.r.l. tecnologie e costruzioni - C.E.R. Consorzio emiliano romagnolo fra coop. di produzione e lavoro	14.870	Emilia-Romagna	40	AM.

N. prog.	Denominazione	Soggetto proponente	Soggetto realizzatore	Milioni di lire	Localizzazione	Occupaz. prevista a regime (*)	Settore
1254	Progetto di rivitalizzazione e sviluppo del centro storico. Intervento sul complesso teatrale e socio-culturale	Comune di Alba (Cuneo)	Comune di Alba (Cuneo)	6.530	Piemonte	31	B.C.
			Totale . . .	710.783			

(*) Dati risultanti dalla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(1) Cofinanziamento Ministero dell'ambiente. (2) Cofinanziamento legge n. 305/1989 (Ministero dell'ambiente). (3) Cofinanziamento Ministero per i beni culturali. (4) Cofinanziamento Ministero dell'industria-Valoren. (5) Cofinanziamento Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Legenda settore:
AM. = Ambiente.
B.C. = Beni culturali.
R.E. = Risparmio energetico.
Altri = Progetti relativi a settori non prioritari ma con elevato impatto occupazionale e formativo.

TABELLA *B*

FONDO PER IL RIENTRO DALLA DISOCCUPAZIONE
(ex lege n. 160/88 art. 8-*bis* del decreto-legge n. 166/1989)

N. prog.	Denominazione	Soggetto proponente	Soggetto realizzatore	Milioni di lire	Localizzazione	Occupaz. prevista a regime (*)	Settore
607	Progetto di investimento per la creazione di una struttura di servizi per l'ambiente in Calabria	Comerint S.p.a.	Comerint S.p.a.	25.244	Calabria	29	AM.
666	Raccolta differenziata dei rifiuti tossici, nocivi, ospedalieri ed urbani pericolosi, nel territorio di Reggio Calabria	Raggruppamento di imprese «Città vivibile»	Raggruppamento di imprese «Città vivibile»	9.626	Reggio Calabria	77	AM.
667	Sistema di automazione dei servizi del comune di Reggio Calabria. Creazione di unità «Service» decentrate	Raggruppamento di imprese «Tecnologia e occupazione»	Raggruppamento di imprese «Tecnologia e occupazione»	5.291	Reggio Calabria	84	Altri
668	Sistema di automazione di impianti a rete (idrico fognario) e di depuratori nel comune di Reggio Calabria	Raggruppamento di imprese Infocad - Spatari	Raggruppamento di imprese Infocad - Spatari	8.087	Reggio Calabria	56	AM.
			Totale . . .	48.248			

(*) Dati risultanti dalla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Legenda settore:
Altri = Progetti relativi a settori non prioritari ma con elevato impatto occupazionale e formativo.
AM. = Ambiente.

91A0495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero in data 3 maggio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65 (Laurea in materie letterarie) vengono inseriti i sottoelencati insegnamenti complementari:

1) storia delle dottrine politiche;
2) storia dei partiti e dei movimenti politici;
3) storia dei movimenti sindacali;
4) storia dei Paesi afroasiatici;
5) storia dell'America settentrionale;
6) storia dell'America latina;
7) storia del Brasile;
8) storia dell'Europa contemporanea;
9) storia della diplomazia e dei trattati dell'età moderna;
10) storia e politica navale;
11) storia fiamminga e dei Paesi Bassi;
12) storia dei Paesi iberici;
13) storia della Repubblica di Genova;
14) storia degli antichi stati italiani;
15) storia sociale;
16) storia del federalismo e dell'idea dell'Europa;
17) storia della riforma e della controriforma;
18) storia della medicina;
19) storia della sanità pubblica;
20) storia della storiografia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 dicembre 1990

Il rettore

91A0497

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 2 ottobre 1989, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1990, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in foniatria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il decreto rettorale 2 ottobre 1989, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1990, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in foniatria, è così rettificato:

Le indicazioni relative alla frequenza alle varie aree ed agli insegnamenti del terzo anno sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

Terzo anno:

Diagnostica (ore 50):
semeiotica foniatrica II . . . . ore 50

Clinica (ore 200):

patologia e clinica foniatrica II . . . ore 100

patologia e clinica otorinolaringoiatrica . . . . » 50

audiologia . . . . » 50

Terapeutica (ore 100):

terapia e riabilitazione fonetica II. . » 100

Scienze correlate (ore 50):

neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 ottobre 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A0498

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 30 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 15, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i sottoelencati insegnamenti complementari:

52) storia del diritto canonico;
53) logica giuridica;
54) analisi economica del diritto;
55) economia industriale;
56) economia del lavoro;
57) economia internazionale;
58) economia bancaria e monetaria;
59) economia regionale ed urbana;
60) economia e finanza delle imprese pubbliche;
61) finanza degli enti locali;
62) economia pubblica;
63) diritto delle obbligazioni e dei contratti;
64) diritto e legislazione dell'ambiente;
65) diritto penale comparato;
66) politica criminale;
67) diritto penale amministrativo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 dicembre 1990

Il rettore: SCHMID

91A0499

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario del 10 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Bari, è aggiunta una nuova scuola con la seguente denominazione: «Scuola diretta a fini speciali in informatica».

Dopo l'art. 364, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della Scuola diretta a fini speciali in informatica:

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 365. — È istituita presso l'Università di Bari una scuola diretta a fini speciali in informatica.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 366. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati), la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 367. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'istituto di scienze dell'informazione e i dipartimenti di matematica e di fisica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 368. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi e alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

basi di dati;

sistemi informativi;

tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;

applicazioni gestionali;

automazione degli uffici;

automazione industriale;

elementi di elettronica;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

fondamenti di informatica;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distribuiti.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 369. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Art. 370. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno 80 ore.

Tale tirocinio consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 371. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 372. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica, predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 373. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 ottobre 1990

Il rettore

91A0500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 10 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Habitat 75 a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Mario Gentili in data 27 maggio 1975, rep. 11993, reg. soc. 6011/7086, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi ambienti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 24 marzo 1980, rep. 127962, reg. soc. 262/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Pennitaledil - 79 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 10 dicembre 1979, rep. 16420, reg. soc. 90/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Prospettive» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Moroni in data 26 maggio 1981, rep. 22791, reg. soc. 611/81, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi per i beni culturali e ambienti a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Mottola in data 18 agosto 1977, rep. 99446, reg. soc. 447/77, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La.Co.Mer 2ª (Lavoratori cotoniere meridionali n. 2) a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Fusco in data 30 aprile 1975, rep. 85804, reg. soc. 6027/7102, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ed.Im. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Cunzolo in data 3 aprile 1985, rep. 5955, reg. soc. 911/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Pisa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 25 gennaio 1972, rep. 8545, reg. soc. 4650, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tinto Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 24 settembre 1986, rep. 137875, reg. soc. 1420/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Press - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Troiano in data 17 luglio 1986, rep. 12304, reg. soc. 1193/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rondini senza tetto a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 14 febbraio 1975, rep. 11721, reg. soc. 5878/6955, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ma.Vi.S.P. - Cooperativa di manutenzione e vigilanza per spazi pubblici - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Rosapepe in data 2 agosto 1978, rep. 108551, reg. soc. 345/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il varco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Tafuri in data 10 giugno 1975, rep. 935, reg. soc. 6043/7118, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «I platani a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 15 maggio 1970, rep. 98072, reg. soc. 4356, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa '86 - Società coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 29 gennaio 1986, rep. 50390, reg. soc. 5267/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Iole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Liotti in data 13 febbraio 1987, rep. 12188, reg. soc. 6716/87, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Brianese - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 17 febbraio 1986, rep. 34363, reg. soc. 5393/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di cultura e lavoro Aretusa 2ª - S.r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 19 aprile 1985, rep. 28362, reg. soc. 4414/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Esperia a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Gisolfi in data 14 febbraio 1973, rep. 30024, reg. soc. 62/73, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «F. Pagliaro a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Gisolfi in data 14 febbraio 1973, rep. 30023, reg. soc. 61/73, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Gilda a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 16 novembre 1973, rep. 25367, reg. soc. 270/73, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di cultura e lavoro Aretusa 1ª - S.r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 19 aprile 1985, rep. 28361, reg. soc. 4415/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio su borgo - Soc. coop. di lavoro a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 8 luglio 1980, rep. 3454, reg. soc. 396/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Falcon Crest - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Lupoli in data 17 maggio 1985, rep. 10401, reg. soc. 4531/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 17 febbraio 1986, rep. 34362, reg. soc. 5395/86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Enri - Soc. coop. di produzione artistica a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 9 febbraio 1984, rep. 19673, reg. soc. 3173/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Stelle a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Gisolfi in data 27 febbraio 1973, rep. 30160, reg. soc. 71/73, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Primo Vere a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 21 giugno 1972, rep. 22720, reg. soc. 110/72, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Ferdinando Franco - S.r.l.», con sede in Amorosi (Benevento), costituita per rogito Bellone in data 15 luglio 1975, rep. 17312, reg. soc. 1142, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Collese per l'assistenza all'anziano (C.C.A.A.) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Colle Sannita (Benevento), costituita per rogito Piacquadio in data 6 febbraio 1987, rep. 10896, reg. soc. 3324, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), costituita per rogito Olivieri in data 9 novembre 1977, rep. 8706, reg. soc. 1401, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Pescolana a r.l.», con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 27 settembre 1983, rep. 125855, reg. soc. 2174, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Gino Corradetti» a responsabilità limitata, con sede in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 25 maggio 1961, rep. 14181/2196, reg. soc. 422, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Crocese» a responsabilità limitata, con sede in S. Croce del Sannio (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 3 giugno 1986, rep. 64327/5278, reg. soc. 3088, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Taverna Vecchia» a responsabilità limitata, con sede in San Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Colella in data 17 novembre 1983, rep. 40444, reg. soc. 2232, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Casale - S.c.r.l.», con sede in San Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 25 febbraio 1971, rep. 3888, reg. soc. 737, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro servizi amministrativi, contabili e fiscali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito D'Amore in data 23 dicembre 1980, rep. 1271, reg. soc. 5551, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italia» a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Buttiglione in data 20 ottobre 1945, rep. 1983, reg. soc. 1711, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Le Grotte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Frascolla in data 5 marzo 1982, rep. 17472, reg. soc. 5974, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Consorzio Imprese Joniche - Co.Im.J. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Vinci in data 8 gennaio 1982, rep. 13336, reg. soc. 5909, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa muratori San Giuseppe - S.r.l.», con sede in Faggiano (Taranto), costituita per rogito Gentile in data 23 giugno 1967, rep. 17021, reg. soc. 3102, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop.E.Sud. - Cooperativa Edilizia Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 17 febbraio 1981, rep. 2578, reg. soc. 5584-*bis*, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Parco degli Ulivi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Santarcangelo in data 22 giugno 1978, rep. 68, reg. soc. 4888, tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo «Ambra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Santarcangelo in data 29 gennaio 1983, rep. 5203, reg. soc. 6279, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «S. Marco Junior - Soc. coop. di abitaz. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 30 luglio 1973, rep. 51660, reg. soc. 3909, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Bandiera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 14 giugno 1973, rep. 51228, reg. soc. 3748, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Magna Grecia Coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 3 dicembre 1987, rep. 133613, reg. soc. 9185, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi di utilità sociale e centro polivalente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Guagnano (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 10 settembre 1985, rep. 8445, reg. soc. 9081, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società coperativa edilizia S. Emidio a r.l.», con sede in Leporano (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 30 settembre 1977, rep. 35507, reg. soc. 4741, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica S. Emidio - S.r.l.», con sede in Leporano (Taranto), costituita per rogito Troise in data 10 gennaio 1984, rep. 34828, reg. soc. 6588, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Pasquale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Garofalo in data 2 luglio 1985, rep. 2750, reg. soc. 7482, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Gabriella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 2 luglio 1973, rep. 65690, reg. soc. 3781, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola Santa Maria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 9 marzo 1982, rep. 106801, reg. soc. 5990, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Simona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 16 novembre 1973, rep. 67688, reg. soc. 3901, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Edilizia comunitaria martinese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito De Tullio in data 5 novembre 1973, rep. 21070, reg. soc. 3890, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Volontà» a responsabilità limitata, con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Settanni in data 22 aprile 1944, rep. 10621, reg. soc. 1615, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Olimpia 72» a responsabilità limitata, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 20 ottobre 1972, rep. 101745, reg. soc. 3550, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Cooperativa del popolo» a responsabilità limitata, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Mastrobuono in data 18 febbraio 1945, rep. 5775, reg. soc. 1664, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Cooperativa autisti e trasportatori La Nazionale - S.r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 4 dicembre 1978, rep. 36402, reg. soc. 5020, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Tebaide - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 25 maggio 1976, rep. 194164, reg. soc. 4467, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tre Ponti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 17 giugno 1983, rep. 123759, reg. soc. 6418, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Val d'Itria - 2° lotto Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Monteiasi (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 12 aprile 1984, rep. 19405, reg. soc. 6759, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Molinelle di Montemesola a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Loprieno in data 13 giugno 1983, rep. 115, reg. soc. 6419, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Tre Colli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Cisternino in data 20 ottobre 1974, rep. 18902, reg. soc. 3891, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia San Giuseppe a responsabilità limitata», con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 13 dicembre 1983, rep. 124795, reg. soc. 6567, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Cavamonti e costruzioni» a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 25 aprile 1950, rep. 11136/5548, reg. soc. 2056, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «A.V.E.S. - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito Cioffi in data 13 settembre 1976, rep. 194, reg. soc. 4521, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pul. I. Mer. - Pulizia impiantistica meridionale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 19 luglio 1984, rep. 34774, reg. soc. 3546, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa La Rinascita a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 29 gennaio 1981, rep. 78617» reg. soc. 924/81, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Palomba - S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 18 dicembre 1975» rep. 85745, reg. soc. 650, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Globo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 29 ottobre 1984, rep. 11387» reg. soc. 4728, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Serenella - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 20 giugno 1985, rep. 41663, reg. soc. 4619, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Help cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 12 gennaio 1983, rep. 81660, reg. soc. 1743, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «G. Matteotti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Majo in data 17 maggio 1974, rep. 24961, reg. soc. 1228, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vittoria II - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 24 febbraio 1983, rep. 4378, reg. soc. 1687, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto futuro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 16 luglio 1984, rep. 34723, reg. soc. 3544, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Servitus a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 1° ottobre 1957, rep. 43612, reg. soc. 459, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Tiziana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 6 luglio 1983, rep. 8415, reg. soc. 2983» tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cermes '99» a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 20 luglio 1982, rep. 97262, reg. soc. 3997, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ambiente - S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Frigenti in data 19 febbraio 1982, rep. 1769, reg. soc. 1260, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Sibilla I - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Branca in data 2 febbraio 1982, rep. 5797, reg. soc. 1032, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Napoletana lavoratori - Coop. prod. e lavoro S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito De Rosa in data 16 marzo 1983, rep. 62747, reg. soc. 1840, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ala Azzurra» a responsabilità limitata con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 3 dicembre 1973, rep. 42121, reg. soc. 148, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 3 a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 22 dicembre 1980, rep. 1900, reg. soc. 738, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 10 a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 27 febbraio 1981, rep. 2358, reg soc. 1301, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno Uno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 30 ottobre 1984, rep. 35661, reg. soc. 4695, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Coop. casa Napoli 19 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 30 ottobre 1978, rep. 72202, reg. soc. 2310, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro stabile e accademia della canzone napoletana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 14 maggio 1985, rep. 14351, reg. soc. 4882, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Petrol Distribution - Edilfer a r.l.» (già «Società cooperativa Petrol Distribution a r.l.»), con sede in Napoli, costituita per rogito Coppola in data 19 ottobre 1984, rep. 30374, reg. soc. 4880, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Braccati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Albano in data 22 marzo 1985, rep. 115445, reg. soc. 3289, tribunale di Napoli.

società cooperativa di produzione e lavoro «Croce celeste» a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 20 dicembre 1978, rep. 20805, reg. soc. 314, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Centauro - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 2 febbraio 1976, rep. 43941, reg. soc. 364, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Cumana giuglianese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Piccirilli in data 20 febbraio 1975, rep. 181609, reg. soc. 459, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giamar - Coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 16 ottobre 1980, rep. 2626, reg. soc. 3396, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Europa - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata per azioni», con sede in Napoli, costituita per rogito Linares in data 21 febbraio 1969, rep. 62167, reg. soc. 242, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Paolo VI», a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 9 ottobre 1978, rep. 91016, reg. soc. 1441, tribunale di Benevento.

società cooperativa mista «Cooperativa Progetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 13 maggio 1983, rep. 121742, reg. soc. 2124, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Concordia S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 10 febbraio 1975, rep. 107282/12267, reg. soc. 1152, tribunale di Benevento.

società cooperativa mista «Agape», a responsabilità limitata con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 15 gennaio 1986, rep. 150230/22293, reg. soc. 2871, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Orsa Maggiore S.r.l.» con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 14 febbraio 1975, rep. 80489, reg. soc. 1104, tribunale di Benevento.

società cooperativa di produzione e lavoro «Assistenza alternativa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 21 maggio 1982, rep. 110222 reg. soc. 1941, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Futura» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Palmieri in data 6 maggio 1986, rep. 1221, reg. soc. 3018, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia Beta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 28 novembre 1983, rep. 5457, reg. soc. 2347, tribunale di Benevento;

società cooperativa di consumo «Wizard S.c.r.l.» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 1° febbraio 1984, rep. 136135/20079, reg. soc. 2340, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Benevento libera - Società a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 30 novembre 1982, rep. 115764, reg. soc. 2030, tribunale di Benevento;

società cooperativa mista «Arechi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 7 novembre 1980, rep. 99957, reg. soc. 1681, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Europa/Acai - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 31 maggio 1983, rep. 122533, reg. soc. 2123, tribunale di Benevento;

società cooperativa di produzione e lavoro «Impiantistica Sud» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 29 maggio 1978, rep. 90180, reg. soc. 1437, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 23 maggio 1984, rep. 6244, reg. soc. 2331, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Esperia S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 4 gennaio 1963, rep. 12080/7985, reg. soc. 468, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Minerva S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 16 gennaio 1974, rep. 77362, reg. soc. 971, tribunale di Benevento;

società cooperativa edilizia «Ospedalieri S. Caterina Novella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Finizzi in data 20 novembre 1973, rep. 38978, reg. soc. 3420, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per lo studio della fisica dell'ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 24 maggio 1980, rep. 12486, reg. soc. 5505, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Sacro Cuore» a responsabilità limitata, con sede in Galatone (Lecce), costituita per rogito Resta in data 19 ottobre 1972, rep. 53257, reg. soc. 3210, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Private Polisman's - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 28 dicembre 1985, rep. 1740, reg. soc. 9512, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «S. Antonio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 30 giugno 1983, rep. 7013, reg. soc. 7110, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Arcobaleno» a responsabilità limitata, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 29 marzo 1985, rep. 610, reg. soc. 8613, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edera» a responsabilità limitata, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 8 giugno 1985, rep. 1061, reg. soc. 9016, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Il Gallo - Soc. coop. S.r.l.», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 13 ottobre 1983, rep. 7533, reg. soc. 7237, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acquarium Jonicum» a responsabilità limitata, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 4 novembre 1985, rep. 1535, reg. soc. 9256, tribunale di Lecce;.

società cooperativa di produzione e lavoro «Spazio Verde» a responsabilità limitata, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 10 giugno 1985, rep. 1063, reg. soc. 9008, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata per interventi culturali sul territorio e sviluppo del tempo libero», con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 21 settembre 1981, rep. 615, reg. soc. 6206, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Salt Agro, turistica, alimentare» a responsabilità limitata, con sede in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 22 maggio 1986, rep. 42825, reg. soc. 9908, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Artigiani Sud Puglia - Società cooperativa di garanzia a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 28 gennaio 1986, rep. 16828, reg. soc. 9404, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fiducia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Carpentieri in data 25 gennaio 1982, rep. 307, reg. soc. 6353, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Messaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano Salentino (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 27 gennaio 1986, rep. 40130, reg. soc. 9463, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa artigiani muresi associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Muro Leccese (Lecce), costituita per rogito Positano in data 16 maggio 1986, rep. 62981, reg. soc. 9899, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Arneo» a responsabilità limitata, con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 23 dicembre 1976, rep. 73045, reg. soc. 4387, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa editrice La Città a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 29 settembre 1982, rep. 2376, reg. soc. 6741, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 31 ottobre 1985, rep. 15528, reg. soc. 9120, tribunale di Lecce;

91A0470

Scioglimento della società cooperativa «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 la società cooperativa «Cisalpina autotrasportatori e facchinaggio», con sede in Torino, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bongiovanni Federico.

91A0504

Sostituzione del commissario governativo delle società cooperative «Manutencoopii», «La Democratica III», «Dicembre 79», tutte in Napoli, affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno, in data 5 gennaio 1991, è stato nominato commissario governativo delle cooperative indicate in oggetto il S. ten. CPL ris. Michele Grieco, in sostituzione del dott. Salvatore De Vivo, dimissionario, per tutta la durata della convenzione stipulata per l'attuazione del programma di cui all'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

91A0505

MINISTERO DEL TESORO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1117.650	1117.650	1117,60	1117.650	1117.650	1117.650	1117.590	1117.650	1117.650	1117,65
E.C.U.	1546,200	1546,200	1547 —	1546,200	1546.200	1546,200	1546.200	1546.200	1546.200	1546,20
Marco tedesco	750,260	750,260	750 —	750,260	750,260	750,260	750,330	750,260	750,260	750.26
Franco francese	220,870	220,870	221 —	220,870	220,870	220,870	220,800	220,870	220.870	220,87
Lira sterlina	2187,400	2187,400	2195 —	2187,400	2187,400	2187,400	2188,200	2187,400	2187,400	2187,40
Fiorino olandese	666,080	666,080	665,75	666.080	666.080	666,080	666,050	666,080	666.080	666,08
Franco belga	36,487	36,487	36,45	36,487	36,487	36.487	36.468	36,487	36,487	36,48
Peseta spagnola	11,985	11,985	12,03	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,98
Corona danese	195,110	195,110	195 —	195,110	195,110	195.110	195.100	195.110	195,110	195,11
Lira irlandese	1999,750	1999,750	1998 —	1999,750	1999,750	1999,750	2000,300	1999.750	1999.750	—
Dracma greca	7,044	7,044	7,05	7,044	7,044	7,044	7,044	7.044	7.044	--
Escudo portoghese	8,483	8,483	8,50	8,483	8,483	8,483	8,485	8.483	8,483	8,48
Dollaro canadese	957,200	957,200	962 —	957,200	957,200	957,200	957,200	957,200	957.200	957,20
Yen giapponese	8,457	8,457	8,46	8,457	8,457	8,457	8,463	8.457	8.457	8,45
Franco svizzero	882,400	882,400	883,50	882,400	882,400	882,400	882,410	882.400	882.400	882,40
Scellino austriaco	106,760	106,760	106,60	106,760	106,760	106,760	106,760	106.760	106.760	106,76
Corona norvegese	191,990	191,990	192 —	191,990	191,990	191.990	191.900	191.990	191,990	191,99
Corona svedese	201,040	201,040	201 —	201,040	201,040	201,040	200,900	201,040	201.040	201,04
Marco finlandese	310,270	310,270	310,50	310,270	310,270	310,270	310,110	310,270	310,270	—
Dollaro australiano	869,600	869,600	872 —	869,600	869,600	869,600	869,800	869,600	869,600	869,60

Media dei titoli del 31 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,350
» » » 22- 6-1987/91	96,625
» » » 18- 3-1987/94	82,025
» » » 21- 4-1987/94	81,375
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	100 —
» » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100.100
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100.325
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100.325
» » » » 1-11-1984/91	100.300
» » » » 1-12-1984/91	100.225
» » » » 1- 1-1985/92	100.200
» » » » 1- 2-1985/92	100.325
» » » » 18- 4-1986/92	100.375
» » » » 19- 5-1986/92	100,200

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	20- 7-1987/92	100,100
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,875
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,850
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,375
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,750
»	»	»	»	1-11-1988/93	100 —
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,625
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,700
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,925
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,125
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,500
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,600
»	»	»	»	1-12-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,125
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,925
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,675
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,800
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,175
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,950

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,100
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,950
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,700
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,375
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,375
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,975
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,325
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,700
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,075
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,050

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,950
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,250
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,050
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,225
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,325
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,075
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,850
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,025
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,075
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M31011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo sino alla fase di preindustrializzazione di un modello di autovettura della gamma più elevata del segmento di gran turismo sportivo denominata P 132 (Diablo).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.841.110.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

BARBERO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi per la produzione di liquori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Canale (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.580.495.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1992.

BONDIOLI E PAVESI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nella linea di trasmissione di potenza nelle macchine agricole: alberi cardanici e scatole ingranaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Suzzara (Mantova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.037.068.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

BREVINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gruppo oleodinamico a portata globale e velocità variabile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.211.086.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CARROZZERIA E. PORTESI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuova generazione di autobus corti e medi a propulsione diesel ed elettrica a batterie per una nuova logica del traposto di persone nei centri urbani, ad elevato impatto ambientale e ridotti costi d'esercizio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Rezzato (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 750.770.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 luglio 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

CERAMICHE EDILCUOGHI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuovi prodotti ceramici ad elevate caratteristiche tecniche ed estetiche e di una linea prototipale con processo produttivo in ciclo continuo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Bedonia (Parma).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.801.190.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

COOPMES S.C.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: prototipo di cella innovativa, automatizzata e flessibile per il taglio e la foratura del vetro in lastre piane di elevato spessore mediante idrogetto abrasivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: San Felice sul Panaro (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.097.726.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

CORALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: contenitore ecologico per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere e processo automatico per la sua produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Carobbio degli Angeli (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 884.931.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

EUROPACK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: stampaggio ed impilamento ad alta velocità di contenitori in lamierino di alluminio per uso alimentare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Pontinia (Latina).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 626.553.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MAHO GRAZIANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nel settore dei torni a controllo numerico ad asse orizzontale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Tortona (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.962.263.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi componenti avanzati ad alta sicurezza per uso aeronautico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Novate Milanese (Milano); Pomezia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 626.823.000 di cui L. 280.409.000 da imputarsi alla quota nord e L. 346.414.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MECCANICA PICCINALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo prototipale altamente razionalizzato ed automatizzato atto alla produzione di raccordi per tubi freno di nuova concezione destinati al settore automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Cavaria con Premezzo (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 346.904.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 lugio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

M.P.A. - MECCANICA PLASTICA AGORDINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: visiera protettiva contro le contaminazioni infettive ad uso dei chirurghi, dentisti ed operatori sanitari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Agordo (Belluno).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 153.454.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

M.T.M. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto innovativo per l'alimentazione a GPL degli autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Cherasco (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 482.627.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1992.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

NOVAR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo dei centri di lavoro a 8 assi controllati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Brendola (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.027.146.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

O.M.P. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di componenti di alta sicurezza, per l'impiego su veicoli industriali e macchine movimento terra, con innovazioni progettuali e tecnologiche tali da garantire incremento di sicurezza e non meno di operatività.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Busano Canavese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 413.898.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 12 luglio 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

RANCILIO MACCHINE PER CAFFÈ S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progetto e sviluppo di una macchina per caffè ad estesa informatizzazione e struttura monoblocco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Villastanza di Parabiago (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 507.269.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

REGGIANE OFFICINE MECCANICHE ITALIANE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tecnologie per l'industria saccarifera.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.723.815.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1990.

SAVA - ALLUMINIO VENETO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: laminati di leghe di alluminio per carrozzerie d'auto: miglioramento del prodotto e del processo di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Porto Marghera (Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.761.350.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 febbraio 1992.

SOCAMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi continui di costruzione in opera di contenitori cilindrici spiralati a tenuta ermetica per stoccaggio di derrate alimentari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 961.873.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

TAMPIERI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: soluzione integrata per la distillazione con la produzione di alcole e la spremitura dei semi di vinacciolo ed altri per la produzione di olii e di farine a più elevato contenuto nutritivo, esente da inquinanti con recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Faenza (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.053.962.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TINTORIA ASTICO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di pesatura computerizzata dei coloranti in polvere per settore tessile, chimico e conciario completamente automatico ed in completa assenza di inquinamento ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Fara Vicentino (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 464.030.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

VEZZANI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo tecnologico e preindustrializzazione di un nuovo sistema prototipale altamente specializzato e flessibile per il riciclaggio e il riutilizzo del R.S.U., attraverso un nuovo processo produttivo con recupero finale di energia e sostanze fertilizzanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1990.

Luogo di esecuzione: Ovada (Alessandria).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.081.281.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibere adottate dal CIPI in data 22 dicembre 1983 per la quota Sud e 28 marzo 1985 per la quota Nord, in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: grafica e sistemi di presentazione.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 5.816.250.000 di cui L. 3.682.350.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 2.133.900.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Isotecnica S.p.a., concernente: nuovi pannelli isolanti prefabbricati con anima in schiuma fenolica espansa e con rivestimenti rigidi.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ermetica S.r.l., concernente: nuovi prodotti ermetizzanti destinati alla fabbricazione di imballaggi ad uso alimentare.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 agosto 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 e modificata il 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem synthesis S.p.a., concernente: nuovi stabilizzanti per materie plastiche, ad elevata attività fotostabilizzante.

Modifiche da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991;

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 3.239.000.000.

Delibera adottata del CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società IBM Italia S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione a flusso continuo di microcircuiti.

Modifiche da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 15 ottobre 1989;

intestazione del programma alla società IBM Semea S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della IBM Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Italpresse S.p.a., concernente: rilevante innovazione nel processo di pressofusione dei metalli non ferrosi (pressofusione-forgiatura) e nella gestione elettronica dell'isola del lavoro.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Italpresse industrie S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione dalla società Italpresse S.p.a. nella società Pro.Mec S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Italpresse industrie S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vini classici piemontesi Giordano S.p.a., concernente: procedimento per la produzione di vini di alta qualità e tipicità senza aggiunta di mosti estranei alla zona di produzione degli stessi e con l'esaltazione delle loro caratteristiche peculiari e di genuinità.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Ferdinando Giordano S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Forgital F.lli Spezzapria S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione di un nuovo tipo di lavorazione automatizzato per la produzione di anelli senza saldatura e profilo sagomato o rettangolare di medie dimensioni ad elevata qualità.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Forgital Spezzapria S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in essa della Forgital F.lli Spezzapria S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mario Ballabio & C. S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche nel processo di recupero e lavorazione di sottoprodotti della macellazione per l'ottenimento di farine zootecniche ad elevato contenuto proteico e basso tenore lipidico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Ballabio agroindustrie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 giugno 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bieffe - Biochimici Firenze S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e processo di impianti automatici per la produzione ed il riempimento di contenitori in materie plastiche con soluzioni infusionali e trasfusionali ad uso ospedaliero.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bieffe medital S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pennwalt Italia S.p.a., concernente: processo per la produzione di nuovi alchiditiocarbammati per l'impiego come additivi per polimeri ed altri usi speciali.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Akzo chemie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pennwalt Italia S.p.a., concernente: nuovo progetto per la produzione di sali organici di colina quali prodotti ad attività farmacologica da ossido di etilene, trimetilammina e il corrispondente acido organico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Akzo chemie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Zincor Italia S.p.a., concernente: sviluppo delle tecnologie di prodotto e di processo dell'elettrozincatura multistrato (Zn-Cr-CrOx) di laminati piani di acciaio destinati alla produzione di scocche di autoveicoli.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Lavezzari S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Italpresse S.p.a., concernente: sistema completo di pressofusione (isola di lavoro) controllato integralmente da una unità elettronica multiprocessore che permette la completa automazione e controllo di tutte le fasi del ciclo di produzione di manufatti pressofusi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Italpresse industrie S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Italpresse S.p.a. nella Pro.Mec S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Italpresse industrie S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Roltra S.p.a., concernente: sistema integrato di pannello per portiere di auto.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Roltra Morse S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Roltra S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Roltra S.p.a., concernente: sistema integrato di riduttore coassiale ad ingranaggio basculante.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Roltra Morse S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Roltra S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tessitura Carlo Valli e C. S.p.a., concernente: sistemi speciali di automazione e controllo per produzioni tessili di alta qualità.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Tessitura Carlo Valli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Efimdata S.p.a., concernente: nuovo sistema automatizzato delle gestioni immobiliari.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alcisa S.p.a., concernente: innovazione di processo produttivo computerizzato per conservare, trattare e confezionare carni insaccate e salumi.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Alcisa S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Società finanziaria romagnola, e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcisa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Prefabbricati Manini S.r.l., concernente: nuovi elementi strutturali super leggeri di copertura a grande luce prefabbricati in calcestruzzo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Prefabbricati Manini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della C.E.C.I. S.r.l. nella Prefabbricati Manini S.r.l., e successiva modificazione della ragione sociale in Prefabbricati Manini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine meccaniche attrezzature per ceramiche - O.M.A.C. S.r.l., concernente: utilizzo industriale delle microonde di frequenza 2450 e 915 MHZ per il riscaldamento selettivo dei materiali.

Modifica da apportare: ragione sociale: Officine meccaniche attrezzature per ceramiche - O.M.A.C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Miteni S.r.l., concernente: processo innovativo utilizzante la fluorazione nucleofila di substrati alogenati e nitrati finalizzato alla produzione di intermedi fluoroaromatici.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Trissino (Vicenza).

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Colorveggia S.p.a., concernente: nuova gamma di smalti ceramici per applicazioni a secco.

Modifica da apportare: ragione sociale: Colorveggia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società ITT - Industrie riunite S.p.a., concernente: nuovi tipi innovativi di ammortizzatori per autoveicoli e miglioramento del processo di produzione degli ammortizzatori.

Modifica da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.324.146.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 15 aprile 1986 e 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montepolimeri S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel settore delle poliolefine; il primo capitolo (intestato alla Himont Italia S.r.l.) concernente: innovazione tecnologica nel campo del polipropilene omo e copolimeri; il secondo capitolo (intestato alla Dutral S.p.a.) concernente: innovazione tecnologica nel campo degli elastomeri etilene-propilene.

Modifica da apportare: intestazione della seconda parte del programma in questione alla società Ausimont S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Dutral S.p.a. nella Ausimont S.r.l., e successiva modificazione della ragione sociale in Ausimont S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società F.I.A.P. - Fabbrica italiana articoli plastici S.p.a., concernente: sviluppo di un nuovo processo a ciclo integrale per la trasformazione di polimeri poliolefinici in pellicole ad alta resistenza meccanica stampante e termosaldabili per imballaggi di elementi su macchine automatiche; sviluppo e preindustrializzazione di un processo per ottenere pellicole estensibili a basso spessore, da polimeri poliolefinici e destinate all'imballaggio ad elevata protezione di alimenti freschi.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società F.I.A.P. - Fabbrica italiana articoli plastici S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima della F.I.A.P. S.r.l., già F.I.A.P. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società O.C.M.E. Officina costruzioni meccaniche emiliana S.p.a., concernente: rilevanti innovazioni tecnologiche nel settore delle macchine confezionatrici ad alta velocità produttiva con applicazione spinta di sistemi di controllo gestionale automatici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società OCME S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in essa della O.C.M.E. Officina costruzioni meccaniche emiliana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata il 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società U.T.A.S. Utensili ed attrezzi speciali S.p.a., concernente: minirobot e microcenter CNC per la produzione e per assemblaggi automatizzati e flessibili di piccoli componenti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società UTAS 2000 S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della U.T.A.S. Utensili e attrezzi speciali S.p.a. nella Electrodata S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in UTAS 2000 S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fulgorplast S.p.a., concernente: nuove tecnologie di trasformazione per lo stampaggio di manufatti in materiale termoplastico particolarmente utilizzati quali componenti per interno vetture.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Fulgor Ape Saiag S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Ape S.r.l. e della Saiag Plast S.p.a. nella Fulgorplast S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Fulgor Ape Saiag S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Rolam S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di un sistema integrato di comando cambio con cavi flessibili, premontabili fuori linea.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Roltra Morse S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Rolam S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cavetti isolati S.p.a. - CAVIS, concernente: nuovo impianto elettrico per veicoli di tipo multiplex con diagnosi completa integrata.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Seli S.p.a., concernente: sviluppo industriale di sistemi di telecontrollo orientati a specifici settori applicativi.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Carlo Gavazzi Systems S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Reagens S.p.a., concernente: innovazione di processo nella sintesi di stabilizzanti.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Reagens S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Alfa Fin S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Reagens S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società FMC Packaging machinery S.p.a., concernente: sistema modulare integrato di confezionamento e imballaggio in ciclo completo di automazione flessibile.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società FMC Packaging machinery S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella FMC Italy S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in FMC Packaging machinery S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 e 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Kontron instruments S.p.a., concernente: sistema di ventilazione autogestito ad elevate prestazioni dedicato a pazienti in rianimazione.

Modifica da apportare: importo massimo:

credito agevolato: 22,5% pari a L. 337.500.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ciba-Geigy S.p.a., concernente: innovazione nel processo di produzione di additivi per materie plastiche come passo intermedio per la realizzazione della cosiddetta fabbrica automatica.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Pontecchio Marconi (Bologna).

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Carlo Gavazzi impianti S.p.a., concernente: sviluppo di un nuovo sistema di azionamento a tecnica mista, digitale analogica, ad elevate prestazioni funzionali per la gestione mediante microprocessori di motori a corrente continua.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Carlo Gavazzi systems S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima della Divisione sistemi e azionamenti della Carlo Gavazzi impianti S.p.a.

91A0471

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto, con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189